

CONSIGLIO PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI CASERTA



CENTRO STUDI “LUIGI CAMPI”

Una tantum 150 euro

D.L 23 Settembre 2022 n. 144

Circolare Inps n. 116 del 17 Ottobre 2022

Messaggio 3806 del 20 Ottobre 2022

- Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144, c.d. decreto Aiuti-ter (data di entrata in vigore 24 settembre 2022), prevede, agli articoli 18 e 19, il riconoscimento di un'indennità una tantum a determinate categorie di soggetti.
- In particolare, l'articolo 18 del citato decreto-legge prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto-legge.
- L'INPS fornisce le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell'indennità una tantum di importo pari a 150 euro prevista in favore dei lavoratori dipendenti dal decreto Aiuti-ter (INPS circ. n. 116/2022).

Lavoratori beneficiari

- L'indennità spetta ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro. In particolare, il bonus spetta alle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e che hanno avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
- co.co.co.;
- dottorandi e assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata.

Casi particolari

- L'erogazione della indennità è esclusa per i lavoratori domestici e per gli operai agricoli a tempo determinato.
- L'indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.
- L'indennità deve essere erogata al lavoratore anche nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro.
- Riconoscimento dell'indennità L'indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione - da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze, di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 19 , commi 1 e 16, del D.L. n. 144/2022 , ossia delle prestazioni per le quali è l'INPS a erogare direttamente l'indennità una tantum di 150 euro.
- L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
- Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la predetta dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

Conguaglio in UniEmens

L'erogazione dell'indennità una tantum da parte dei datori di lavoro genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile (competenza Novembre).

Allegato Messaggio Inps 3806 del 20/10/2022

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)

(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

Io sottoscritto/a

Cognome Nome

Nato/a il..... a prov..... CF

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso
_____, codice fiscale (p.IVA) _____,

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 18 del D.L. n. 144/2022

DICHIARO

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l'indennità spetta una sola volta;
- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità.

Data

Firma.....